

ALLEGATO ALLA:

☒ DELIB. G.C. n. 10 del 25-3-09 **Comune di Itri**
Provincia di Latina
☐ DELIB. G.C. n. del
☐ DETERM. n. del
REGOLAMENTO

CONSULTA COMUNALE DELLE POLITICHE SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 1.

È istituita la Consulta Comunale per le Politiche Sociali a favore delle persone anziane.

Essa è l'Organo consultivo dell'amministrazione Comunale per gli interventi a favore degli anziani. Tale Organo viene istituito al fine di promuovere una rete di servi stabili, volti al superamento di condizioni di emarginazione e che assicurino la piena partecipazione alla vita sociale e familiare, la promozione del tempo libero, la vita associativa ecc..

E' l'assise generale permanente dei rappresentanti delle realtà degli anziani e di quanti operano a qualsiasi titolo ed in modo preminente nell'ambito della terza età.

Art. 2.

La Consulta opera di concerto con le forze sociali e le Istituzioni per la realizzazione di un piano integrato sulle politiche sociali a favore della terza età.

La Consulta, in particolare, nel rispetto della gestione sociale, garantisce la piena partecipazione delle persone anziane alla programmazione, alla progettazione ed alla verifica delle scelte di intervento. In particolare analizza i bisogni, avanza proposte per interventi che, nell'ottica della "sicurezza sociale", siano volti al miglioramento delle condizioni generali di vita, verifica lo standard qualitativo dei servizi erogati.

Art. 3.

La Consulta Comunale delle politiche sociali a favore della terza età è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali ed è così composta:

1. I Presidenti dei Centri Anziani Comunali;
2. Un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, regolarmente riconosciute;
3. Il Dirigente del Settore Socio/ Culturale Comunale o suo delegato;
4. Il Responsabile del Servizio geriatrico della ASL o suo delegato;
5. Il Presidente delle Commissione Consiliare ai Servizi Sociali o suo delegato
6. Un rappresentante della CRI;

Possono presenziare alle riunioni della Consulta i membri della competente Commissione Consiliare.

Art. 4.

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno di norma entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre su convocazione del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali da effettuarsi almeno 5 giorni prima. Potranno altresì essere convocate Assemblee Straordinarie dal Presidente o suo delegato o su richiesta di almeno 3/5 dei componenti con preavviso di almeno 5 giorni.

Art. 5.

La Consulta può costituire al suo interno gruppi di studio che si riuniscono di norma ogni due mesi.

Ogni gruppo è coordinato da uno dei componenti delegato dallo stesso a tale funzione.

I Gruppi di studio hanno il compito di elaborare su singole tematiche indicate dalla Consulta proposte operative e piani di intervento.

Forniscono indicazioni e suggerimenti sulle problematiche affrontate.

Art.6.

La partecipazione alle attività della Consulta è assolutamente gratuita e volontaria e non comporta l'erogazione di gettoni di presenza e/o rimborsi spese di qualsiasi natura e sorta.

Art. 7.

Le funzioni di segretario dell'assemblea vengono svolte da un operatore comunale designato dall'Assessorato alle Politiche Sociali.